



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Aggiornamento Novembre 2017

INDICE

CAPO I°

Generalità

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Art. 1bis - Definizioni

Art. 2 - Servizio di Polizia Rurale

Art. 3 - Svolgimento del servizio di Polizia Rurale

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco e del Responsabile di Area/Settore/Servizio

CAPO II°

Conduzione e custodia degli animali, caccia e pesca

Art. 5 - Transito degli animali

Art. 6 – Pascolo degli animali

Art. 7 – Autorizzazioni al pascolo

Art. 8 - Difesa e tenuta degli animali

Art. 9 - Esercizio di caccia e pesca

CAPO III°

Malattie degli animali

Art. 10 - Obbligo di denuncia

Art. 11 - Isolamento per malattie contagiose

Art. 12 - Smaltimento di animali morti per malattie infettive

CAPO IV°

Insedimenti rurali

Art. 13 - Igiene negli insediamenti rurali

Art. 14 - Acque piovane

Art. 15 - Fognature

Art. 16 - Stalle

Art. 17 - Igiene delle stalle

Art. 18 - Concimaie

CAPO V°

Prevenzione incendi

Art. 19 - Prevenzione incendi

Art. 20 - Depositi di materiali esplosivi e infiammabili

CAPO VI°

Fossi e canali, manutenzione, piantagioni, arature

Art. 21 - Conservazione dei fossati

Art. 21 bis - Divieti assoluti e permessi nei fossi privati

Art. 22 - Manutenzione ed esercizio

Art. 23 - Sistemazione di fossi insufficienti e costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi

Art. 23 bis – Sbarramenti irrigui provvisori

Art. 24 – Aratura dei terreni, irrigazioni e trattamenti antiparassitari

CAPO VII°

Tombinamento tratti fossi privati

Art. 25 - Tombinamento tratti fossi privati

CAPO VIII°

Malattie delle piante e lotta contro gli insetti nocivi all'agricoltura

Art. 26 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria

Art. 27 - Lotta contro il "Bruco americano" e la "Processionaria del Pino"

Art. 28 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

Art. 29 - Trattamenti fito-sanitari

Art. 30 – Uso e segnalazione di esche avvelenate

CAPO IX°

Esercizio dell'apicoltura

Art. 31 - Denuncia degli alveari

Art. 32 - Denuncia delle malattie delle api

Art. 33 - Prescrizioni e divieti. Distanze degli apiari

Art. 34 - Sanzioni

CAPO X°

Tutela del suolo e rispetto della sicurezza e tranquillità altrui

Art. 35 - Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue

Art. 35 bis – Determinazione della quantità massima degli affluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente

Art 35 ter – Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei

concimi minerali

Art. 35 quater – Accumulo temporaneo

Art. 35 quinquies – Zona di tutela e rispetto

Art. 35 sexies – Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

Art. 36 - Colture agrarie, allevamenti - Limitazioni dei rumori

Art. 37 - Atti vietati sulle strade e sul terreno

CAPO XI°

Tutela e usi delle risorse idriche – Decoro delle aree verdi private

Art. 38 - Tutela ed usi delle acque

Art. 39 - Disposizioni particolari per le acque sotterranee

Art. 40 - Decoro delle aree verdi private

CAPO XII°

Sanzioni, disposizioni transitorie e finali

Art. 41 - Sanzioni

Art. 42 - Accertamento delle sanzioni

Art. 43 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Art. 44 - Entrata in vigore

CAPO I° GENERALITA'

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale, finalizzata al rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente.
2. Obiettivi fondamentali del presente regolamento sono la corretta gestione e la tutela del territorio agricolo, trattandosi di un bene di pubblica utilità atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agrosistema nel rapporto con le aree urbanizzate.
3. Il presente regolamento recepisce le disposizioni impartite dalla CEE con regolamento n. 2078 del 30.6.1992, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.1.1995 e le disposizioni delle Delibere di Giunta Regionale nr 2495 del 7/8/2006 e nr. 2439 del 7/8/2007.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni presenti in altri regolamenti comunali o a leggi statali e regionali.

Art. 1 bis – Definizioni¹

1. Per "scoline" si intendono i piccoli fossati situati ai margini del campo per raccogliere l'acqua in eccesso;
2. Per "fossi" si intendono i cavi dove può scorrere l'acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.
3. Per "capofossi" si intendono i fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino;
4. Per "ciglio" si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano di campagna;
5. Per "piede arginale" si intende il punto di intersezione tra il piano di campagna e il rilevato arginale;
6. Per "tombinamento" si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio;
7. Per "alveo" si intende la parte di sezione trasversale di un corso d'acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).
8. Per zona rurale si intendono le zone del territorio comunale classificate come "Area agricola" negli strumenti urbanistici del Comune.

Art. 2 - Servizio di Polizia Rurale

1. Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio rurale del Comune

¹ Articolo integrato a seguito approvazione del Piano delle acque Delibera consiglio comunale 62/2016)

l'applicazione del presente regolamento, degli altri regolamenti comunali, delle leggi statali e regionali.

Art. 3 - Svolgimento del servizio di Polizia Rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale viene svolto sotto la diretta responsabilità del Sindaco che si avvale della collaborazione operativa della Polizia Locale e della consulenza, per ambiti di competenza dell'A.R.P.A. Provinciale, dell'U.L.S.S. - Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari, del Consorzio di Bonifica competente, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici, del Genio Civile, del Corpo Forestale, dell'Ufficio Tecnico Comunale e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio.

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco e del Responsabile di Area/Settore/Servizio

1. Il Sindaco emana gli atti che gli sono attribuiti dall'articolo 54 del T.u.e.l. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dallo Statuto Comunale.

2. L'emanazione degli atti e provvedimenti che non siano di esplicita attribuzione del Sindaco, competono esclusivamente al Responsabile del Servizio Comunale competente, o suo delegato, ai sensi dell'articolo 107 del T.u.e.l. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. ss.mm.ii. dello Statuto Comunale, ed in ogni altro caso stabilito dalla Legge e dal presente Regolamento.

3. In caso di mancato rispetto delle ordinanze si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento, senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e giudiziari che potranno essere adottati in merito.

CAPO II°

CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI, CACCIA E PESCA

Art. 5 – Transito degli animali

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 115 del vigente Codice della Strada per quanto attiene alla conduzione di animali nelle vie pubbliche o di uso pubblico, il bestiame di ogni specie deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire sbandamenti, danni ai fondi finitimi o alle strade, molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.

2. Nel transitare sulle strade la mandria o gregge dovrà comunque occupare uno spazio non superiore alla metà della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio ed alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.

3. E' vietato il transito del bestiame nelle vie e nelle piazze degli abitati qualora esistano percorsi alternativi; in dette località ne è in ogni caso vietata la sosta.

Art. 6 – Pascolo degli animali

1. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la

preventiva autorizzazione del Comune, previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste, fermo restando il potere del Sindaco di impedire, per ragioni di pubblica sicurezza il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.

2. A norma dell'art. 43 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, il conduttore o i conduttori del pascolo devono munirsi di speciale libretto, rilasciato dal Sindaco di residenza, nel quale, oltre all'indicazione precisa del territorio in cui e' autorizzato il pascolo, sono annotati i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è sottoposto.

3. Per gli spostamenti fuori dal Comune di residenza, l'interessato valendosi del libretto, deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco del Comune di destinazione che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel Comune stesso, ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo con il quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione (R.D. 08/05/1904 n. 368 art. 134 lett. f).

4. Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843, comma 2° e 3°, e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico, senza autorizzazione, è soggetto alle sanzioni previste dal presente regolamento.

5. Nelle ore notturne il pascolo è permesso solamente nei fondi chiusi.

Art. 7 - Autorizzazioni al pascolo

1. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del Comune, previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste, fermo restando il potere del Sindaco di impedire, per ragioni di pubblica sicurezza il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.

2. A norma dell'art. 43 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, il conduttore o i conduttori del pascolo devono munirsi di speciale libretto, rilasciato dal Sindaco di residenza, nel quale, oltre all'indicazione precisa del territorio in cui e' autorizzato il pascolo, sono annotati i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è sottoposto.

3. Per gli spostamenti fuori dal Comune di residenza, l'interessato valendosi del libretto, deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco del Comune di destinazione che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel Comune stesso, ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo con il quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione (R.D. 08/05/1904 n. 368 art. 134 lett.

f).

4. Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843, comma 2° e 3°, e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico, senza autorizzazione, è soggetto alle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 8 - Difesa e tenuta degli animali

1. E' vietato maltrattare gli animali o costringerli a fatiche eccessive.
2. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi o distesi ed è perciò vietato collocarli con le zampe legate, con la testa a penzolini o comunque in posizione da farli soffrire.
3. E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.
4. Nell'allevamento degli animali da cortile con destinazione ad uso alimentare familiare devono essere adottati gli accorgimenti necessari e tipici per ogni specie.
5. Oltre alla registrazione all'anagrafe canina e alla microchippatura, i cani dovranno essere sottoposti alla profilassi prevista dalle leggi sanitarie vigenti.
6. I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma devono essere assicurati in un idoneo recinto o a idonea catena che permetta in entrambi i casi adeguata mobilità; dovranno inoltre essere adottate tutte le precauzioni necessarie per contenere il disturbo derivante al vicinato eventualmente presente, da frequente e prolungato abbaiare.

Art. 9 - Esercizio di caccia e pesca

1. L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato dalla normativa vigente di settore.

CAPO III°

MALATTIE DEGLI ANIMALI

Art. 10 - Obbligo di denuncia

1 I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'U.L.S.S. qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate dalle vigenti normative in materia sanitaria.

Art. 11 - Isolamento per malattie contagiose

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'U.L.L.S a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infettati, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

2. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Art. 12 - Smaltimento di animali morti per malattie infettive

1. Lo smaltimento di animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve avvenire secondo le prescrizioni fornite dal Servizio Veterinario dell'U.L.S.S..
2. L'interramento è vietato, salvo previa autorizzazione dell'U.L.L.S. .

CAPO IV° INSEDIAMENTI RURALI

Art. 13 - Igiene negli insediamenti rurali

1. Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e ordine; come pure i fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie.
2. Le case coloniche possono accumulare i rifiuti solidi-urbani umidi in platee o concimaie ovvero sottoporli a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di compost o ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti o animali molesti e la perdita di percolato, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
3. E' assolutamente vietato lo spargimento diretto delle acque nere su corpi idrici superficiali.
4. I contenitori vuoti di pesticidi, antiparassitari, diserbanti, ecc., dovranno essere smaltiti attraverso le strutture preposte.
5. E' fatto divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nonché lo scarico e l'immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

Art. 14 - Acque piovane

1. I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc...

Art. 15 - Fognature

1. Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal vigente regolamento di fognatura.

Art. 16 - Stalle

1. Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia costruita in conformità alle normative sanitarie ed urbanistiche vigenti.

Art. 17 - Igiene delle stalle

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato e intonacate.
2. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.
3. E' vietato tenere il pollame nelle stalle.

Art. 18 - Concimaie

1. Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile posizionate lontane dai corsi d'acqua, realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di igiene.
2. Spetterà pertanto alla U.L.L.S. determinare eventuali insufficienze, anomalie e inconvenienti igienici causati dalla concimaia.
3. Sono considerati alla stregua delle concimaie anche i silos e le platee per la formazione del mais ceroso o pastone di mais, in quanto fonte di inconvenienti igienici.
4. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi, sul nudo terreno, saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

CAPO V° PREVENZIONE INCENDI

Art. 19 - Prevenzione incendi

1. I locali adibiti al deposito del fieno e paglia, siano essi stagionati o in fermentazione, devono essere posti in fabbricati staccati dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima tra fabbricati, imposta dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.
2. I depositi di fieno e paglia all'aperto superiori ai 500 quintali soggiacciono ai controlli e alle visite di Prevenzione Incendi e devono distare almeno metri 100 dai fabbricati aventi destinazione d'uso diversa da quelli ad uso di depositi di fieno e paglia.
3. I depositi di fieno e paglia inferiori a 500 quintali devono essere posti ad una distanza non inferiore a metri 30 dai fabbricati di cui al punto 2), e metri 20 dalla vegetazione (alberi, arbusti, siepi), oppure può essere eretto idoneo muro di schermo resistente al fuoco.
4. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della legge 26/6/1965 n. 966, al Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modificazioni nonché nella tabella A o B del Decreto del Presidente della Repubblica 26/5/1959, nr 689, si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
5. Per tali impianti dovrà essere acquisito il "Certificato di Prevenzione Incendi".

Art. 20 - Depositi di materiali esplosivi e infiammabili

1. Le abitazioni civili devono essere costruite con ogni accorgimento previsto per legge per evitare il rischio di incendi.
2. L'eventuale impiego in aree pubbliche di combustibile o legna per cotture, manifestazioni, falò, ecc. è soggetto alle specifiche autorizzazioni comunali, ai fini della pubblica incolumità e della tutela dal disturbo di fumo e danno, con obbligo di rimozione e ripristino al termine della attività.

3. Salvo quanto espressamente disposto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e relative successive modifiche ed integrazioni, nonché dai Decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione del Comune.

4. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono essere osservate le disposizioni in materia di cui al D.P.R. 28.06.55 n. 620.

CAPO VI°

FOSSI E CANALI - PIANTAGIONI - MANUTENZIONE DELLE RIPE – ARATURE

Art. 21 - Conservazione dei fossati

Conservazione

1. E' fatto divieto di apportare ogni modifica o interrimento senza il preventivo assenso scritto del Comune e l'eventuale parere favorevole da parte degli Enti competenti.

2. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine, a norma dell'art. 632 del Codice Penale.

3. E' fatto divieto ingombrare l'alveo dei fossi col deposito di rifiuti, erbe, pietre, materiali legnosi o altro genere, a norma dell'art. 916 del Codice Civile.

4. E' fatto divieto di scaricare nei fossi acque reflue domestiche e industriali senza la preventiva autorizzazione.

Piantagioni

5. Sono vietate le piantagioni che crescono lungo le ripe e/o si protendono dentro l'alveo dei fossi e canali in modo tale da restringere la sezione degli stessi e che comunque non rispettano le distanze di cui ai commi successivi.

6. Distanze per le piantagioni ²:

a) Fossi interpoderali

1. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossi poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 0,6 m a meno che il Consorzio di Bonifica, per specificità territoriali non dia indicazioni diverse che prevedono distanze maggiori;

2. Le alberature e siepi esistenti, che risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate anche in conseguenza di opere di allargamento dell'alveo, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica. Giunte a maturità o deperimento non potranno essere sostituite fuorchè alle distanze sopra stabilite.

3. Eventuali opere da realizzare in prossimità della rete di scolo privata devono avere caratteristiche tali da consentire la funzionalità della stessa e la possibilità di effettuare

² Comma modificato a seguito approvazione del Piano delle acque Delibera consiglio comunale 62/2016

agevolmente con mezzi ordinari le manutenzioni periodiche necessarie. Manufatti fissi dovranno essere costruiti ad una distanza non inferiore a m 4,00 dal ciglio per consentire gli interventi futuri di manutenzione con mezzi meccanici. Distanze inferiori potranno essere prese in considerazione esclusivamente per la realizzazione di strutture (ad es. recinzioni, gazebo, ecc) facilmente amovibili.

4. Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell'opera; la distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale, secondo l'angolo di riposo del terreno, ovvero munita di opere di sostegno.

5. Per lo scavo dei fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpodereale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.

6. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 16,12,1992 n° 495 e s.m.i., per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 3,00 mt.

7. Nei fondi confinanti con fossi, dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale degli stessi o la rovina delle sponde. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a :

a) mt 2,00 dal ciglio dei capofossi;

b) mt 1,00 dal ciglio dei fossi;

E' auspicabile che le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) siano coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste al comma 1.

b) Fossi consorziali: è vietato impiantare alberi, arbusti e colture agrarie in fregio ai corsi d'acqua pubblici e di bonifica ad una distanza minore di metri 4 misurati dal ciglio superiore dei canali consorziali. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'ente preposto alla tutela idraulica (Consorzio di Bonifica, Ufficio Regionale del Genio Civile);

c) Strade: è in ogni caso vietato eseguire piantagioni in corrispondenza di curve stradali, di incroci, di biforcazioni, ogni qualvolta sia riconosciuto, a giudizio insindacabile delle competenti autorità, che tali piantagioni possano ostacolare o ridurre il campo visivo necessario alla sicurezza della viabilità ed a salvaguardare l'incolumità delle persone;

La messa a dimora non può comunque avvenire ad una distanza inferiore a 1,5 metri dal ciglio stradale, dal ciglio della pista ciclabile, dal ciglio del marciapiede o dal ciglio esterno (verso la proprietà privata) del fossato di guardia della strada, se presente.

7. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui il proprietario non ottemperi a quanto previsto, il Comune provvederà alla rimozione addebitando le spese relative al proprietario.

8. Per i manufatti (es. recinzioni) dovranno essere osservate le vigenti norme di attuazione del P.R.G..

Art. 21 bis - Divieti assoluti e permessi nei fossi privati ³

1. Nei fossi privati è vietato:

- a) realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
- b) ingombrare l'alveo con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie;
- c) immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate. Le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia;
- d) eseguire piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi privati di scolo al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque;
- e) eliminare e ridurre il volume di vaso originario dei fossi e capofossi; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare ponti, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica i progetti, che necessitano di specifici titoli abilitativi, verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti;
- f) ridurre il volume d'vaso originario dei fossi e realizzare tombinamenti, che potranno essere consentiti per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.), per una lunghezza massima di 8 m, o in caso di riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Art. 22 Manutenzione ed esercizio ⁴

1. I fossi privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza.

2. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere in buono stato di conservazione le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite.

3. E' auspicabile che i fossi che scaricano nella rete consortile arginata siano dotati, nel tratto terminale, di apposita valvola antiriflusso (porta a vento, clapèt), atta ad impedire la risalita delle acque di piena. La posa in opera, salvo diversa decisione del Consorzio di bonifica, e la successiva gestione/manutenzione di tale dispositivo è a totale carico del proprietario.

4. Il Comune riterrà obbligato alla manutenzione ed esercizio solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc). In particolare, a proprie cura e spese, essi dovranno:

- a) estirpare e tagliare le erbe, gli sterpi e le piantagioni sulle sponde, sul ciglio e

³ Articolo integrato a seguito approvazione del Piano delle acque Delibera consiglio comunale 62/2016

⁴ Articolo modificato a seguito approvazione del Piano delle acque Delibera consiglio comunale 62/2016

nell'alveo dei fossi e canali almeno 2 volte l'anno;

b) rimuovere immediatamente, senza bisogno di preavviso alcuno, piante o rami che per qualsiasi causa o vicissitudine atmosferica, dovessero cadere nei fossi;

c) spurgare, pulire a fondo e se necessario risezionare ogni anno i fossi e i canali in modo da lasciare scorrere liberamente le acque per garantirne il normale deflusso e le luci dei tombinamenti e gli sbocchi di scolo nei collettori in modo da lasciare scorrere liberamente le acque per garantirne il normale deflusso;

d) mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti, cedimenti del corpo stradale;

e) aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi e/o procedere al risezionamento di quelli esistenti con invasi insufficienti, anche a seguito di deposito significativo di materiale terroso ed erbaceo;

f) ripristinare immediatamente il regolare assetto idraulico dei fossi, nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovessero verificarsi ostruzioni;

g) mantenere pulite e in condizioni di funzionalità le chiaviche e le paratoie;

h) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;

i) ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste in precedenza (articolo 21 comma 6);

l) mantenere in buono stato di conservazione i ponti, i tombinamenti, le griglie e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

m) eseguire l'immediata aratura dopo trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l'intasamento degli stessi.

5. Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo le tombinature, comprese quelle per la realizzazione di accessi carrai. Esse dovranno essere parimenti mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari anche se insistono su affossature pubbliche.

6. Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico il Comune provvede alla manutenzione delle ripe situate sul lato di proprietà comunale e del fondo per garantire il normale deflusso delle acque. Sono invece di competenza dei proprietari gli interventi di manutenzione delle ripe situate sul lato di loro proprietà.

7. Il Comune ha diritto di accedere in proprietà privata per eseguire i lavori di manutenzione di propria competenza. Qualora il proprietario del fondo non ne consenta l'accesso, sarà compito del proprietario eseguire gli interventi di competenza del Comune nei tempi e modi comunicati dal Comune.

8. Per i fossi, canali e tombinamenti lungo le strade pubbliche e di altri Enti diversi dal Comune, gli Enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del territorio comunale a quelli segnalati dal Comune come urgenti.

9. Al fine di non alterare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di manutenzione, consolidamento, ripristino di situazioni alterate (frane, smottamenti, erosioni, ecc.) e risezionamento dei corsi d'acqua, ivi compresa la rete scolante minore, devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) utilizzo, ove possibile, di tecniche di ingegneria naturalistica quali l'uso di materiali di origine naturale accelerando i processi naturali in atto e favorendo il ripristino delle condizioni originarie;
- b) salvaguardare il più possibile le specie vegetali presenti, singole o disposte a filare;
- c) nel caso di riscontrata necessità di taglio di esemplari arborei ed arbustivi per garantire sufficienti condizioni di deflusso delle acque, lo stesso va eseguito nel periodo di riposo vegetativo, valutando la possibilità di tagli parziali;
- d) messa a dimora di nuove specie vegetali arboree ed arbustive tipiche della zona, salvo il rispetto delle distanze di cui al comma 6, articolo 21, dettate dalle disposizioni di polizia idraulica interessanti le acque demaniali o scoli di bonifica.

Art. 23 - Sistemazione di fossi insufficienti e costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi ⁵

1. L'Ufficio Tecnico Comunale verifica l'eventuale insufficienza idraulica della rete minore privata a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su specifica segnalazione.

2. Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, quali la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario resterà in carico al Comune o ai diretti beneficiari dell'intervento. Ai sensi dell'Art.913 del Codice Civile, al proprietario del fondo inferiore gravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.

3. Per i fossi adiacenti alle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.

4. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.

5. In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta.

6. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

7. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti commi 3, 4, 5 o 6, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio comunale competente,

⁵ Articolo integrato a seguito approvazione del Piano delle acque Delibera consiglio comunale 62/2016

l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.

8. La realizzazione di nuovi fossi e la modifica, trasposizione o chiusura di quelli esistenti, anche legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, è subordinata all'ottenimento di parere da parte del Consorzio di Bonifica.

9. Per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

Art 23 bis - Sbarramenti irrigui provvisori ⁶

1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 21 bis, comma 1, nei fossi privati sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni :

- a) sia evitato di bloccare completamente l'alveo, siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazze verso valle garantendo un minimo deflusso e siano compatibili con altre esigenze colturali garantendo un minimo deflusso e siano compatibili con altre esigenze colturali garantendo un franco minimo agli appezzamenti più bassi;
- b) vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
- c) alla fine del singolo intervento irriguo devono essere rimossi da chi li ha posizionati;
- d) sia garantita la costante sorveglianza e l'immediata apertura in caso di eventi piovosi intensi.

2. La comunicazione ha validità stagionale.

Art. 24 - Aratura dei terreni, irrigazione e trattamenti antiparassitari

1. Ferme restando le disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada, i frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.

2. Le arature devono rispettare la distanza minima di:

- a) almeno un metro e mezzo dal limite esterno della banchina stradale e dal ciglio dei fossi stradali (intendendo per ciglio superiore il punto di incontro tra il piano inclinato della sponda del fosso e il piano campagna);
- b) almeno un metro e mezzo dal ciglio superiore dei fossi interpoderali (intendendo per ciglio superiore il punto di incontro tra il piano inclinato della sponda del fosso e il piano campagna);
- c) almeno due metri dal ciglio per gli scoli consorziali in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e dei canali, il danneggiamento delle strade.

⁶ Articolo integrato a seguito approvazione del Piano delle acque Delibera consiglio comunale 62/2016

3. L'irrigazione dei terreni e i trattamenti antiparassitari alle essenze vegetali coltivate laterali alle strade o poste in vicinanza di insediamenti civili (abitazioni, scuole, ecc.), devono essere effettuati in assenza di vento e in modo che non derivi alcun danno alle persone, alle cose e alla circolazione dei veicoli.

4. In caso di constatazione della violazione, la sanzione prevista dal presente regolamento sarà parimenti applicata al proprietario o suo avente causa e al materiale esecutore della violazione. sia esso proprietario o ditta terzista.

CAPO VII°

TOMBINAMENTO TRATTI FOSSI PRIVATI

Art. 25 – Tombinamento tratti fossi privati ⁷

1. Devono essere tutelati i diritti di terzi ai sensi dell'art. 913 del Codice Civile garantendo inalterato il deflusso idraulico dai fondi serviti (di monte).

2. Fermo restando quanto stabilito all'art. 21 bis, l'esecuzione dei tombinamenti deve avvenire con tubazioni in calcestruzzo o altri materiali di caratteristiche idonee con giunto a bicchiere di diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fosso, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso preesistente.

3. Le tombinature in zona agricola di norma sono vietate. Possono essere concesse per l'accesso ai fondi o abitazioni per un numero massimo di 2 (due) in funzione alla estensione del fondo e, di norma, per la lunghezza necessaria per l'accesso al fondo.

4. I tombinamenti sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune, a cui va inoltrata regolare richiesta di autorizzazione accompagnata dai documenti stabiliti dal regolamento Edilizio Comunale.

5. Il soggetto richiedente l'esecuzione dell'opera deve garantire il costante mantenimento della piena efficienza idraulica del manufatto.

6. L'esecuzione delle tombinature è subordinato all'autorizzazione del Comune e del Consorzio di Bonifica, ove dovuto, previo nulla osta del proprietario della strada, se diverso dal Comune.

7. Le tombinature eseguite in assenza di autorizzazione comunale comportano sanzioni contemplate nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle disposizioni regionali in materia edilizia.

CAPO VIII°

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 26 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria

1. Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali

⁷ Articolo integrato a seguito approvazione del Piano delle acque Delibera consiglio comunale 62/2016

nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con l'Unità periferica per i servizi fitosanitari competente per regione, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti.

2. E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare al Sindaco o all'Unità periferica per i servizi fitosanitari competente per regione la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

3. Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 di Aprile.

Art. 27 - Lotta contro il "Bruco americano" e la "Processionaria del Pino"

1. La lotta contro il bruco americano (*Hyphantria cunea* Drupy) é obbligatoria in tutto il territorio comunale.

2. La Polizia Locale eseguirà accertamenti sistematici relativi alla presenza del bruco americano sui terreni coltivati, parchi, giardini, viali ed alberate.

3. I proprietari o i conduttori, a qualunque titolo, dei terreni devono segnalare immediatamente al Sindaco la presenza di piante colpite dal bruco americano.

4. Le spese per l'applicazione obbligatoria dei rimedi contro il bruco americano e per l'impiego dei mezzi di lotta sono a totale carico dei proprietari o conduttori interessati.

5. In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento da parte dei proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni in cui vi siano piante colpite dal bruco americano, gli inadempienti saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 500 del Codice Penale.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono da applicarsi anche per la lotta contro la "Processionaria del Pino" (*Thaumetopea pityocampa*).

Art. 28 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi.

1. E' vietato il commercio ambulante delle piante o di sementi destinate alla coltivazione.

2. E' concessa , previo titolo autorizzativo, la vendita su posti fissi durante i mercati, le fiere ed in ogni altra analoga occasione a condizione che piante e sementi siano esenti da malattie considerate gravi e diffusibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere certificate.

3. E' vietato trasportare piante o parte di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

Art. 29 - Trattamenti fito-sanitari

1. L'uso di presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) con indicato nella confezione il pericolo di morte o "tossico nocivi" (Croce di S. Andrea), deve essere

effettuato da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dal competente Ispettorato Regionale per l'Agricoltura o altro Ente con pari titolo.

2. Il trattamento deve avvenire con l'impiego di macchinari idonei, al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi.

Art. 30 – Uso e segnalazione di esche avvelenate

1. La lotta ad animali nocivi a scopo di protezione agricola con l'uso di esche avvelenate in luoghi accessibili alla popolazione o agli animali, può essere effettuata solo da Ditte specializzate o personale abilitato, dandone preventivo avviso al Comune, proteggendo le esche in maniera idonea e sistemando e mantenendo lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche Velenose" o simile, con riportata la data dell'intervento.

2. L'uso di esche avvelenate da parte di privati è consentito solo all'interno di proprietà recintate e non accessibili a persone terze, ad animali domestici e ad animali selvatici o randagi.

CAPO IX°

ESERCIZIO DELL'APICOLTURA (L.R. 18.4.1994 n. 23)

Art. 31 - Denuncia degli alveari

1. I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'U.L.S.S. anche tramite le associazioni di apicoltori, entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali.

2. I trasferimenti di alveari nel territorio comunale devono essere comunicati al Comune e all'U.L.S.S. almeno 10 (dieci) giorni prima dell'effettivo trasferimento, allegando il certificato sanitario rilasciato dall'U.L.S.S. di provenienza da non oltre 30 giorni, riportante il contrassegno identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento e attestante sia la sanità degli alveari trasportati sia la provenienza da zona non infetta. Nella comunicazione deve essere dichiarata la durata della presunta transumanza, che non deve protrarsi oltre i dieci giorni successivi alla fioritura di interesse. Copia della comunicazione e dell'allegato certificato sanitario deve essere conservata dall'interessato durante il trasferimento.

3. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari ed il numero degli alveari.

Art. 32 - Denuncia delle malattie delle api

1. Chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo ha l'obbligo di denunciare immediatamente all'U.L.S.S. le malattie accertate o sospette.

Art. 33 - Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari

1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi, ed i melari infetti o supposti tali. E' vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.

2. E' vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, salvo che gli stessi siano effettuati con impianti idonei ad evitare la diffusione di malattie all'esterno e comunque a cura dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

3. La commercializzazione delle api può avvenire solo tramite attestazione con la quale il proprietario dichiara che l'apiario non è sottoposto a misure di polizia veterinaria.

4. Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura, dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente allo sfalcio del cotico erboso in fioritura.

5. Gli alveari devono essere collocati a non meno di 5 metri nella direzione di sortita delle api e non meno di un metro nelle altre direzioni rispetto:

a) alle strade di pubblico transito (misurati dal ciglio esterno della banchina stradale o ciglio scarpata);

b) ai confini di proprietà.

6. L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di cui al precedente comma 5 se sono interposti muri, siepi, ripari, senza soluzione di continuità. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed estendersi per almeno 3 metri oltre agli alveari posti alle estremità.

7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari. Il Sindaco, ove si renda necessario, può ordinare la loro distruzione, sentito il parere dell'U.L.S.S..

Art. 34 – Sanzioni (Art. 11 L.R. n. 23/94)

1. Per chi non adempie agli obblighi in materia di "Denuncia alveari", sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 a € 258,00.

2. Per chi non adempie agli obblighi in materia di "Denuncia delle malattie delle api", sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,00 a € 516,00.

3. Per chi non adempie agli obblighi in materia di "Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari", art. 33, commi 1, 2, 3 e 4, sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 619,00.

4. Per chi non adempie agli obblighi in materia di "Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari", art. 33 commi 5, 6, sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 77,00.

5. Per chi non adempie agli obblighi in materia di "Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari", art. 33 comma 7, sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,00 a € 516,00.

CAPO X°

TUTELA DEL SUOLO E RISPETTO DELLA SICUREZZA E TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 35 - Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:

a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;

- b) del tipo di effluente;
 - c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
 - b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
 - c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
 - e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).
5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

Art. 35 bis – Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente

1. E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni), delle seguenti quantità massime:

- a) 340 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) per gli effluenti di allevamento. Tale quantitativo si ritiene comprensivo anche degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;
- b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nel limite massimo di apporti pari a 340 Kg/ha di azoto per anno. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

Art 35 ter – Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali

1. L'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
 - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
 - c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
 - d) nelle zone di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.);
 - e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - f) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
 - g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
 - h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici;
 - i) per una fascia di 10 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali.
2. È altresì vietato l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
3. L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi come di sopra riportati, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:
 - a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera j);
 - b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - c) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
 - d) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
 - e) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
 - f) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati e per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;

- g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - i) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - j) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - k) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici.
4. L'utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre al 15 febbraio.
5. È altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
6. L'utilizzo del letame e del liquame deve essere effettuato arrecando il minor disagio possibile.

Art. 35 quater – Accumulo temporaneo

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495;
2. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:
- a) 5 metri dalle scoline;
 - b) 20 m dalle abitazioni sparse;
 - c) 100 m dal limite dei centri abitati;
 - d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
 - e) 20 m dai corpi idrici;
 - f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - g) 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
3. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
- a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la

- protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
- b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.
4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

Art. 35 quinquies – Zona di tutela e rispetto

1. Nella zona di rispetto, come individuata dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è vietato lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.
2. In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni, delle province autonome o degli Enti delegati della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

Art. 35 sexies – Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

Art. 36 - Colture agrarie, allevamenti - Limitazioni dei rumori

1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.
2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco o Responsabile del Servizio avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune, modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.
3. Tosaerba, motocoltivatori, decespugliatori devono essere utilizzati all'interno delle seguenti fasce orarie: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00.
4. I trattori impiegati in postazione fissa (irrigazione, taglio legna ecc.) devono essere posti il più lontano possibile dalle abitazioni e qualora il loro uso sia di molestia al vicinato, il Sindaco o il Responsabile del Servizio potrà imporne l'utilizzo all'interno delle seguenti fasce orarie: - dalla ore 6,00 alle ore 13,00 dalle ore 15.00 alle ore 24,00.

Art. 37 - Atti vietati sulle strade e sul terreno

1. Solo in zona agricola è consentito bruciare scarti vegetali secchi (erbe, stoppie e simili) purchè ad una distanza di almeno metri 100 dagli edifici altrui o dalle vie pubbliche, e dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni a persone o cose . Si dovrà pertanto operare in assenza di vento e sempre sotto stretta sorveglianza fino al completo spegnimento delle braci..
2. E' sempre vietato bruciare qualsiasi altro tipo di rifiuto (plastica, nylon, carta, cartone, pneumatici, ecc...).
3. Tutte le cisterne contenenti idrocarburi per l'utilizzo a scopo agricolo, civile e da trazione, devono essere dotate di idonei sistemi atti a prevenire eventuali sversamenti sul terreno. In particolare, le cisterne fuori terra devono essere dotate di bacino di contenimento a tenuta delle dimensioni pari ad un terzo del volume della cisterna; le cisterne interrate devono essere dotate di doppio involucro a tenuta.
4. Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura dei proprietari e/o degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno lungo uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso della acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.
5. Oltre agli atti vietati contemplati all'art. 15 del Nuovo Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:
 - a) il percorso con trattrici cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce;
 - b) il traino a strascico del legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;
 - c) il percorso dei veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.
6. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade pubbliche o di uso pubblico nel territorio comunale o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere terra, fango, sabbia, o altri detriti in modo da imbrattarli, è tenuto a provvedere a proprie spese e cura, allo sgombero immediato ed alla pulizia.
7. E' fatto divieto di gettare sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti rifiuti di qualsiasi genere, materiali di scarto o quant'altro.
8. E' vietato gettare carogne di animali nei canali, fossi o in altri luoghi non consentiti.
9. Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.
10. Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dal Comune per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

CAPO IX

TUTELA E USI DELLE RISORSE IDRICHE E DECORO DELLE AREE VERDI PRIVATE

Art. 38 - Tutela ed usi delle acque

1. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri ideologici.
2. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi. In applicazione di tale principio, il Sindaco, anche su segnalazione del competente Ente gestore del servizio di acquedotto, e in presenza di particolari situazioni di carenza idrica, può ordinare alla cittadinanza tutta, il divieto di utilizzo dell'acqua erogata dall'acquedotto per consumi diversi da quello umano (irrigazione di giardini e orti, lavaggio automezzi ecc.).
3. Nei periodi di siccità e comunque nei periodi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità all'uso agricolo.
4. L'uso delle acque superficiali a scopo irriguo è diretto dal competente Consorzio di Bonifica per i corsi d'acqua in gestione allo stesso Ente. L'utilizzo delle acque a scopo irriguo deve essere limitato al periodo e alle quantità strettamente necessarie. Qualora nei fossi privati non di competenza del Consorzio di Bonifica siano realizzati sbarramenti temporanei al deflusso delle acque, gli stessi vanno realizzati avendo cura di assicurare il deflusso di un quantità d'acqua sufficiente a garantire condizioni minime di sopravvivenza della fauna acquatica a valle dello sbarramento.
5. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio dei fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede alcuna licenza o concessione. La realizzazione dei relativi manufatti è regolata dal Regolamento Edilizio Comunale o da altre disposizioni speciali

Art. 39 - Disposizioni particolari per le acque sotterranee

1. La ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi, fatta eccezione per l'uso domestico, sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, ed al rispetto scrupoloso delle prescrizioni impartite. Sono compresi negli usi domestici (art. 93 del "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" approvato con Regio Decreto nr 1755 del 11/12/1933) l'innaffiamento di giardini ed orti ad uso familiare e l'abbeveraggio del bestiame.
2. La scoperta dell'acqua a qualsiasi uso destinata, dovrà essere tempestivamente denunciata all'Ufficio Regionale del Genio Civile.
3. La ricerca e il nuovo pozzo non dovranno provocare danni ai pozzi esistenti, pubblici e privati, nè turbative alle falde acquifere della zona.
4. Eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante la perforazione, dovranno essere segnalate senza indugi all'Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi, Sezione di Bologna.
5. Qualora il livello piezometrico (statico) dell'acqua del nuovo pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, (eduzione spontanea con falda acquifera in pressione) dovranno essere immediatamente applicate idonee apparecchiature (saracinesche, rubinetti, ecc...) atte ad evitare il deflusso continuo dell'acqua.

6. Salvi gli usi domestici, l'utilizzazione dell'acqua sotterranea è subordinata alla regolare concessione di derivazione da parte dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, nonché al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dall'inquinamento.

7. Qualora la ricerca si estenda per una profondità superiore a metri 30, l'inizio, l'eventuale sospensione e la fine dell'indagine vanno comunicati al Servizio Geologico d'Italia, nonché alla Regione del Veneto, Dipartimento Geologia ed Attività Estrattive, allegando la scheda relativa alle caratteristiche litostratigrafiche.

8. Al fine di tutelare le falde acquifere è vietato eseguire scavi atti alla formazione di piccoli bacini o stagni mettendo in luce le falde acquifere.

Art. 40 - Decoro delle aree verdi private

1. Le aree verdi private visibili da luoghi aperti al pubblico non devono pregiudicare il decoro urbano.

2. È obbligo dei proprietari la manutenzione e la conservazione del verde.

3. Il taglio dell'erba nei terreni lasciati incolti e nelle aree verdi private deve essere effettuato almeno 3 volte all'anno, entro la metà di maggio, entro la metà di luglio e entro la metà di settembre.

4. Le piante e le siepi non devono costituire pregiudizio per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale.

5. I terreni incolti devono essere sfalcati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti, evitando in ogni caso la diffusione di semi infestanti.

CAPO XII°

SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 - Sanzioni

1. Salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

2. A norma dell'art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.

Art. 42 - Accertamento delle sanzioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi alle disposizioni del presente regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24

novembre 1981 n. 689.

2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, in conformità all'art. 13 della predetta legge n. 689/81. Tali soggetti dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

Art. 43 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

Art. 44 - Entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti, ordinanze, altri atti amministrativi e le consuetudini riguardanti le materie contemplate in contrasto con il regolamento stesso.